



**FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI**  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>



**SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M**  
 A cura di Maurizio Buzzani

Redazione: [forumcittadinimondo@libero.it](mailto:forumcittadinimondo@libero.it)

**GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA**  
**SENTENZA BREVE N. 847 DEL 30/03/2011 – TAR LOMBARDIA**

La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=20366#20366>

**CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM**

### **CLASSIFICAZIONE**

**GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMINISTRATIVO**

**MATERIA: RINNOVO DEL PDS - SUSSISTENZA DI PRECEDENTI PENALI - GENITORE DI UN MINORE DI ANNI QUATTORDICI**

### **SENTENZA BREVE N. 847 DEL 30/03/2011 – TAR LOMBARDIA**

N° ricorso: 708/2011

Provvedimento del 01/11/2010 emesso da Questore della Provincia di Milano

**Oggetto del ricorso: Rinnovo del Pds - Cause ostative: sussistenza di precedenti penali - Genitore di un minore di anni quattordici - La circostanza di essere genitore di un minore per il quale provvede al mantenimento potrà essere fatta valere presso il Tribunale per i Minorenni per ottenere un Pds di soggiorno per tali finalità, ma non rende illegittimo il provvedimento impugnato.**

Esito: **RESPINGE**

Ricorrente: XXXXX/AAAAA

Resistente: QUESTURA DI MILANO

Difensore: **Avv. MAROTTA DOMENICO**

### **Riferimenti normativi citati in sentenza:**

articolo 4 (c.3) – Ingresso nel territorio dello Stato – Dlgs 286/1998

articolo 5 (c. 5)– Permesso di soggiorno – Dlgs 286/1998

articolo 28 - Diritto all'unita' familiare – Dlgs 286/1998

articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del processo amministrativo”

articolo. 74 - Sentenze in forma semplificata - dlgs 104/2010 “Codice del processo amministrativo”

### **Giurisprudenza citata in sentenza**

SENTENZA N. 148 DEL GG/MM/2009 –CORTE COSTITUZIONALE



**FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI**  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>



**SCHEDE GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M**

A cura di Maurizio Buzzani

Redazione: [forumcittadinimondo@libero.it](mailto:forumcittadinimondo@libero.it)

GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA

**SENTENZA BREVE N. 847 DEL 30/03/2011 – TAR LOMBARDIA**

La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=20366#20366>

**TESTO INTEGRALE DELLE SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)**  
**ha pronunciato la presente**  
**SENTENZA**

**ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;**

sul ricorso numero di registro generale 708 del 2011, proposto da:

XXXXX/AAAAA, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Marotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via A. Saffi 6;

**contro**

Questura di Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

**per l'annullamento**

**del decreto emesso in data 1.11.2010 dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 13.12.2010, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con ricorso notificato in data 11.02.11 e depositato il 04.03.11, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava due motivi di ricorso; il primo lamenta la violazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, T.U. Imm. perché non si era tenuto conto del fatto che il ricorrente dispone di un reddito sufficiente per garantire il suo mantenimento e che non è persona socialmente pericolosa.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 28 T.U. Imm. per non aver tenuto conto che il ricorrente è padre di un minore di anni quattordici di cui garantisce il mantenimento.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l'articolo 4, comma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all'autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non rileva la sua condizione di persona munita di regolare lavoro poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione discrezionale della pericolosità.

Quanto alla circostanza di essere padre di un minore per il quale provvede al mantenimento, si tratta di circostanza che potrà essere fatta valere presso il Tribunale per i Minorenni per ottenere un permesso di soggiorno per tali finalità, ma non rende illegittimo il provvedimento impugnato.

Per ragioni di equità sostanziale le spese possono essere compensate.

**P.Q.M.**

**il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.**

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30/03/2011**

(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)



**FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI**  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>



**SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M**

A cura di Maurizio Buzzani

Redazione: [forumcittadinimondo@libero.it](mailto:forumcittadinimondo@libero.it)

GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA

**SENTENZA BREVE N. 847 DEL 30/03/2011 – TAR LOMBARDIA**

La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=20366#20366>

**RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA**

**articolo 4 (c.3) – Ingresso nel territorio dello Stato – Dlgs 286/1998**

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (1)

**articolo 5 (c. 5)– Permesso di soggiorno – Dlgs 286/1998**

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto, del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

5 bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. (2)

**articolo 28 - Diritto all'unita' familiare – Dlgs 286/1998**

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di

soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176.

**articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del processo amministrativo”**

1. In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

**articolo. 74 - Sentenze in forma semplificata - dlgs 104/2010 “Codice del processo amministrativo “**

1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto